

**REGOLAMENTO (CE) N. 866/2004 DEL CONSIGLIO****del 29 aprile 2004****relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 10 su Cipro dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,

visto il protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro<sup>(2)</sup> del suddetto atto di adesione, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo ha più volte sottolineato la sua netta preferenza per l'adesione di un'isola riunita. Purtroppo, non è ancora stato possibile raggiungere una soluzione globale. A norma del paragrafo 12 delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, il 26 aprile 2004 il Consiglio ha definito la sua posizione sull'attuale situazione nell'isola.
- (2) Pertanto, in attesa di una soluzione, l'applicazione dell'acquis all'atto dell'adesione è stata sospesa, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10, nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.
- (3) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo n. 10, a seguito di questa sospensione risulta necessario definire le condizioni alle quali le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione europea si applicano alla linea che separa le zone summenzionate da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Perché tali norme risultino efficaci, la loro applicazione deve essere estesa al confine tra le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e la zona orientale di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (4) Dal momento che la linea in questione non costituisce una frontiera esterna dell'Unione europea, devono essere stabilite norme speciali riguardanti l'attraversamento di merci, servizi e persone, la cui competenza principale spetta alla Repubblica di Cipro. Poiché le zone in

questione si trovano temporaneamente all'esterno del territorio doganale e fiscale della Comunità e dello spazio di libertà, giustizia e sicurezza, norme speciali dovrebbero assicurare livelli equivalenti a quelli esistenti nell'Unione europea relativamente alla sicurezza in materia di immigrazione clandestina e di minacce all'ordine pubblico e alla tutela dei suoi interessi economici per quanto riguarda la circolazione delle merci. Finché non saranno disponibili informazioni sufficienti sulla situazione di polizia sanitaria nelle zone summenzionate, la circolazione di animali e di prodotti di origine animale dovrebbe essere vietata.

- (5) L'articolo 3 del protocollo n. 10 sancisce esplicitamente che la sospensione dell'acquis non osta all'adozione di misure intese a promuovere lo sviluppo economico delle zone summenzionate. Il presente regolamento è inteso ad agevolare gli scambi e gli altri collegamenti tra le zone summenzionate e quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, garantendo al contempo il mantenimento di norme adeguate di protezione.
- (6) Riguardo alle persone, la politica attuata dal governo della Repubblica di Cipro consente l'attraversamento della linea da parte di tutti i cittadini della Repubblica, dei cittadini dell'Unione europea e dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nella parte settentrionale di Cipro oltre che di tutti i cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi che hanno fatto ingresso nell'isola attraverso le zone controllate dal governo.
- (7) Pur tenendo conto dei legittimi interessi del governo della Repubblica di Cipro, è necessario consentire ai cittadini dell'Unione europea di esercitare i loro diritti di libera circolazione all'interno dell'Unione stessa e fissare regole minime che consentano di effettuare controlli sulle persone lungo la linea e di assicurare l'efficace sorveglianza della stessa, al fine di combattere l'immigrazione clandestina dei cittadini di paesi terzi, nonché ogni eventuale minaccia alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico. È inoltre necessario definire le condizioni per l'attraversamento della linea da parte di cittadini di paesi terzi.
- (8) Riguardo ai controlli sulle persone, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le disposizioni fissate nel protocollo n. 3, in particolare l'articolo 8.

(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.

(2) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 940.